



Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

Direzione Centrale Previdenza
Ufficio 1° Normativo

Roma, **10 AGO. 2009**

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

NOTA OPERATIVA N. 47

Oggetto: Adempimenti operativi a favore dei pensionati e degli iscritti INPDAP nei Comuni colpiti dagli eventi sismici avvenuti nella Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009.
Ordinanza n. 3929/2009 del Consiglio di Stato.

Con ordinanza n. 3929/2009 il Consiglio di Stato, a seguito del ricorso proposto da alcuni ricorrenti, nella loro qualità di contribuenti, avverso il contenuto dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 (cfr. nota operativa n. 31 in data 11 giugno 2009), ha accolta l'istanza cautelare di revoca degli effetti della richiamata disposizione.

Ne consegue che per effetto di tale ordinanza rivive la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 9 aprile c.a. del Ministro dell'economia e delle finanze *(nei confronti delle persone fisicheche alla data del 6 aprile 2009 avevano la residenza nel territorio della provincia di L'Aquila, sono sospesi dalla stessa data del 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scaduti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato).*

A tale proposito, si fa presente che l'Agenzia delle entrate, con comunicato del 7 c.m., con riferimento alla ripetuta ordinanza n. 3929/2009 del Consiglio di Stato, ha precisato che "per i contribuenti che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale o la sede operativa in un comune della Provincia dell'Aquila, diverso da quelli maggiormente colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009 il termine ultimo della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari torna ad essere quello del 30 novembre originariamente stabilito Restano ovviamente validi ed efficaci i versamenti eventualmente già effettuati dai contribuenti interessati entro la scadenza del 16 luglio 2009, in esecuzione della ordinanza n. 3780 del 2009."

Tutto ciò premesso, si richiama l'attenzione delle sedi sulla necessità di inserire, nell'applicativo "sospensione Irpef AQ", presente sulla rete intranet, le eventuali domande che dovessero essere presentate dagli eventi diritto, entro il prossimo **12 agosto**, al fine di disporre la sospensione degli obblighi tributari sulla rata di settembre p.v.

La coesistente Direzione Centrale Sistemi Informativi provvederà a:

- sospendere le ritenute IRPEF nonché le addizionali regionali e comunali all'IRPEF dal rateo di pensione di settembre i cui titolari avevano già presentato la prescritta domanda intesa ad ottenere la sospensione delle ritenute ovvero dal rateo di pensione successivo alla presentazione della relativa istanza qualora trattasi di prima domanda, comprese le somme dovute per conguaglio fiscale 2008 rateizzate nel corso dell'anno 2009;
- sospendere le ritenute effettuate a decorrere dal mese di luglio u.s. per il recupero delle ritenute non operate sui trattamenti pensionistici dei contribuenti, a norma dell'articolo 6, comma 11, del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (... *Nonché la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata*);
- tenere conto, ai fini che qui interessano, anche delle domande presentate da pensionati, già registrate in banca dati, alle quali non è stato dato corso in quanto gli interessati risultano residenti in Comuni non rientranti nel cratere sismico.

Il Dirigente Generale
Dr. Costanzo Gala

